



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Decreto direttoriale di assegnazione del contributo ai sensi del d.M. 3 marzo 2021, rep. n. 107, come modificato dal d.M. 16 marzo 2021, rep. n. 125, recante *Misure di ristoro e sostegno nel settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori – articolo 3.*

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* è rinominato *“Ministero della cultura”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione di cui all'art 26, comma 2 e comma 3, del d.lgs. n. 33/2013;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare e, in particolare, gli articoli 88 e 89;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 183, comma 2;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che ha disposto la sospensione degli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali i concerti;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: *"Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"*;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *"Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia"* e, in particolare, l'art. 80, comma 2, che incrementa la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che ha incrementato il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, di 100 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il parere n. 28101 del 5 novembre 2020, con il quale l'Ufficio Legislativo afferma, per i soggetti beneficiari di sovvenzioni nel settore dello spettacolo, la vigenza dell'obbligo di comprovare la regolarità contributiva, al momento del *"pagamento"*;

VISTO l'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, che dispone che *"I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 2021 al foglio 295, con il quale è stato conferito al dott. Antonio Parente, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Spettacolo;

VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2021, rep. n. 107, come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2021, rep. n. 125, recante *“Misure di ristoro e sostegno nel settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto ministeriale n. 107/2021, recante *“Riparto e assegnazione delle risorse per il sostegno degli operatori nel settore dei concerti e della musica dal vivo”*;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo – d.D.G. del 19 aprile 2021, rep. n. 613, recante l'Avviso pubblico per la *“Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il ristoro del settore della musica dal vivo - d.M. rep. n. 107 del 3 marzo 2021 come modificato da d.M. rep. n. 125 del 16 marzo 2021”*;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo – d.D.G. del 22 aprile 2021, rep. n. 625, recante modifiche all'Avviso pubblico per la *“Concessione di contributi a valere sul Fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per il ristoro del settore della musica dal vivo - d.M. rep. n. 107 del 3 marzo 2021 come modificato da d.M. rep. n. 125 del 16 marzo 2021”*;

VISTE le istanze presentate entro i termini disposti dal suddetto Avviso, con le modalità ivi previste;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta sulla base dei requisiti autodichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000 e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande al termine della procedura di valutazione;

VISTO il d.D.G. del 13 settembre 2021, rep. n. 1249, di ammissione al contributo di cui al d.M. 3 marzo 2021, rep. n. 107, e i relativi Allegati 1 e 2 contenenti gli elenchi delle domande ammesse e *“in corso di definizione”* al contributo;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta sulle predette domande *“in corso di definizione”* da parte degli Uffici della Direzione Generale Spettacolo;

VISTO che, a seguito della predette verifiche istruttorie, alcuni soggetti istanti sono risultati carenti dei requisiti prescritti dal d.M. n. 107/2021;

CONSIDERATO che ai suddetti soggetti privi dei requisiti richiesti dal d.M. n. 107/2021 sono stati inviati, ai sensi dell'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990, i preavvisi di rigetto dell'istanza;

PRESO ATTO che alcuni soggetti istanti destinatari dei predetti preavvisi di rigetto non hanno trasmesso osservazioni e che, pertanto, in relazione alle loro domande permangono le carenze riscontrate in fase istruttoria tali da non poterli considerare ammissibili al beneficio contributivo;

RITENUTO necessario far confluire i risultati di cui all'Allegato 1 del d.D.G. n. 1249/2021 nell'Allegato 1 del presente decreto, che costituisce un elenco riepilogativo sia delle domande già ammesse a contributo con DDG del 13 settembre 2021, rep. n. 1249 sia di quelle risultate ammissibili a seguito dell'istruttoria espletata per le domande in corso di definizione di cui all'allegato 2 del DDG del 13 settembre 2021, rep. n. 1249;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO che nell'allegato 1 al presente decreto, sono stati ammessi con riserva Organismi il cui DURC risulta scaduto e potranno essere liquidati, a pena di decadenza, entro e non oltre la chiusura delle operazioni di contabilità dell'esercizio finanziario corrente, solo all'esito positivo della verifica durc;

TENUTO CONTO dell'art. 5 del d.M. n. 107/2021, che prescrive ulteriori controlli successivamente all'ammissione al contributo, al fine di verificare la regolarità di quanto autodichiarato dai soggetti istanti in sede di domanda;

VISTO il d.D.G. 23 novembre 2021, rep. n. 1630, con cui la Direzione Generale Spettacolo, a seguito di annullamento d'ufficio dell'ammissione al beneficio di cui al d.M. n. 107/2021 con nota del 23 novembre 2021, prot. n. 10897, ha revocato il relativo contributo assegnato all'Organismo Calabriart&s e, per l'effetto della predetta revoca, la relativa domanda è stata inserita nell'elenco delle istanze non ammesse/respinte di cui all'Allegato 2 del presente decreto;

PRESO ATTO della definitiva conclusione dell'istruttoria espletata dalla Direzione Generale Spettacolo sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 3 del d.M. n. 107/2021, fatta comunque sempre salva la possibilità per la Direzione Generale Spettacolo di recuperare le somme già erogate all'esito di ulteriori valutazioni e controlli;

TENUTO CONTO della platea complessiva dei soggetti ammessi, delle condizioni di accesso al contributo pubblico e delle risorse disponibili;

RITENUTO necessario provvedere a distribuire l'importo dello stanziamento complessivo previsto dal d.M. 107, art. 3, pari a 15 milioni di euro, all'esito della conclusione dell'istruttoria, assegnandolo proporzionalmente, in base ai criteri stabiliti dal d.M. 107, art. 3, comma 6, a tutti i soggetti ammessi, compresi quelli già ammessi con d.D.G. rep. n. 1249 del 13 settembre 2021 con la ridefinizione degli importi spettanti rispetto a quelli già assegnati con il citato d.D.G. rep. 1249;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'assegnazione in via definitiva dei contributi ai sensi dell'art. 3, del d.M. n. 107/2021 e del relativo Avviso, in favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal bando;

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione del contributo)

1. Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'ammissione e l'assegnazione del contributo nei confronti dei beneficiari indicati nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto e che sostituisce integralmente l'Allegato 1 del d.D.G. rep. n. 1249 del 13 settembre 2021.
2. Nell'Allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto, sono indicati gli Organismi la cui istanza è definitivamente respinta.

Art. 2

(Imputazione a Bilancio)

La spesa di cui al presente decreto pari a complessivi euro 5.082.180,3 (cinquemilioniottantaduemilacentottanta/30) di cui € 556,00 (cinquecentocinquantasei/00) di bollo graverà sul capitolo 6677, pg 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 3

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli Organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>

Art. 5

(Incumulabilità tra art. 3 e art. 4 del d.M. n. 107/2021)

In analogia con la procedura seguita in fase di determinazione del contributo per il d.M. 10 agosto 2020, rep. n. 397, gli Organismi che hanno presentato domanda sia sull'art. 3 che sull'art. 4 del d.M. 3 marzo 2021, rep. n. 107, come modificato dal d.M. 16 marzo 2021, rep. n. 125, sono stati ammessi d'ufficio al contributo più favorevole, stante il divieto di cumulo stabilito dall'art. 3, comma 7, del citato d.M. n. 107/2021.

Art. 6

(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente